



# CITTÀ DI VITTORIA

**ORDINANZA N. 40**

**DEL 09.05.2025**

**Oggetto: Referendum abrogativi dell'8 e 9 giugno 2025.**

## IL SINDACO

**Atteso che** le operazioni relative ai Referendum abrogativi ex art.75 Costituzione, giusti Decreti del Presidente della Repubblica del 31 marzo 2025, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale - Serie Generale* n. 75 del 31 marzo 2025, hanno luogo nei giorni di **domenica 8 giugno e lunedì 9 giugno 2025;**

### **Dato atto:**

- ^ che con Deliberazione della Giunta Comunale n° 215 dell'8/05/2025 sono stati assegnati gli spazi per la propaganda elettorale;
- ^ che la materia riguardante le affissioni elettorali è regolata dalla Legge n.212/1956 come modificata dalla Legge n.130/1975;
- ^ che è severamente vietata l'affissione di materiale di propaganda elettorale al di fuori degli appositi spazi destinati a ciò dal Comune nonché il divieto di iscrizioni murali e di quelli su fondi stradali, rupi, argini, palizzate, recinzioni ed a maggior ragione, su monumenti ed opere d'arte di qualsiasi genere a tutela dell'estetica cittadina;

**Considerato** che le affissioni possono essere effettuate esclusivamente negli spazi che sono stati appositamente determinati dalla Giunta Municipale;

**Attesa** la necessità di provvedere in relazione alle circostanze straordinarie connesse allo svolgimento delle operazioni elettorali, ivi comprese quelle della stessa propaganda elettorale, e per motivi di sicurezza urbana contrastare il fenomeno dell'indiscriminata affissione di manifesti fuori dagli spazi prescritti o in spazi riservati ad altre liste, e regolamentare l'orario di affissione, consentendo altresì una più efficace vigilanza da parte dei competenti organi di polizia per prevenire e reprimere ogni azione diretta alla abusiva affissione di propaganda elettorale;

**Ritenuto quindi** necessario intervenire con propria ordinanza ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs n. 267/2000, fissando la fascia oraria in cui è consentita l'affissione dei manifesti elettorali, fermo restando il divieto dalle ore 24,00 alle ore 6,00;

### **Viste:**

- la Legge 4 aprile 1956 n.212, art.6;
- la Legge 24 aprile 1975 n. 130, art. 7 commi I e 2;
- la Legge 27 dicembre 2013 n.147 ;
- la Legge 22 febbraio 2000 n.28 ;
- la legge 13 ottobre 2010 n.175, art.2;
- il DLgs. n. 267 /2000 e smi ;

## **ORDINA**

con decorrenza immediata e fino al 10.06.2025:

1. il divieto assoluto di affissione dei manifesti di propaganda elettorale fuori dagli spazi regolarmente assegnati dalla Giunta Comunale con Deliberazione n° 215 dell'8/05/2024;
2. il divieto assoluto di affissione dei manifesti di propaganda elettorale nelle ore notturne e precisamente dalle ore 24,00 alle ore 6,00;
3. il divieto assoluto da Venerdì 9 Maggio 2025 il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e ogni forma di propaganda luminosa mobile;
4. il divieto assoluto da Sabato 7 Giugno 2025 di effettuare comizi, riunioni di propaganda elettorale diretta e indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda;
5. il divieto assoluto nel giorno destinato alla votazione è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

È fatto obbligo ai rappresentanti dei Partiti, dei Gruppi Politici che partecipano alla consultazione dei Referendum abrogativi ex art.75 Costituzione dell'8 e 9 giugno 2025 di osservare la presente ordinanza.

Le sanzioni per le violazioni delle disposizioni di cui ai punti precedenti, salvo che il fatto sia previsto dalla Legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, saranno a carico, in solido, degli autori materiali e del committente responsabile, applicate per ogni punto di affissione difforme dal disposto della presente ordinanza.

Sono altresì a carico, in solido, degli autori materiali e del committente responsabile le spese sostenute dal Comune per la de affissione dei manifesti affissi in violazione della presente ordinanza.

Il Corpo di Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine presenti sul territorio, ciascuna per la propria competenza, sono incaricate di assicurare la puntuale vigilanza al fine di garantire il rispetto della presente ordinanza.

## **DISPONE**

la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line e sul sito di questo Comune nonché l'invio di copia della presente alla Prefettura di Ragusa - Ufficio Territoriale del Governo, al Comando Polizia Municipale, al Commissariato di Pubblica Sicurezza, alla Compagnia dei Carabinieri e alla Compagnia della Guardia di Finanza per l'esecuzione.

## **AVVERTE**

che norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.241 avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia oppure, alternativamente, entro 120 giorni al Presidente della Regione Siciliana.

## **DIFFIDA**

Chiunque da porre in essere atti e/o comportamenti in violazione della presente ordinanza, pena l'applicazione dell'art. 650 del codice penale, trattandosi di provvedimento legalmente dato dalla presente Autorità per ragioni di sicurezza pubblica e/o d'ordine di igiene.

La Polizia Locale e la Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza e del rispetto della presente ordinanza.

## **IL SINDACO**

*f.to On. Francesco Aiello*

## **ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

**Si attesta che la presente Ordinanza è pubblicata all' Albo Pretorio del Comune, dal  
09.05.2025 al 24.05.2025 registrata al n.....del registro pubblicazioni.**

**Vittoria li.....**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**